



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 297/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
SIGE S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “SICILIA SPORT 24-LCN 693”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3, COMMA 7,
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 11/2018 - PROC. 70/18/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale Sicilia, quest’ultimo ha segnalato, con relazione acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 35321, del giorno 26 giugno 2018, la violazione da parte della società Sige S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Sicilia Sport 24-LCN 693*”, delle disposizioni normative contenute nell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dalle ore 00:00:00 del giorno 14 maggio 2018 alle ore 24:00:00 del giorno



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

20 maggio 2018 per non aver rispettato l'obbligo di trasmettere programmazioni per non meno di 24 ore settimanali. La relazione evidenzia che *“l'emittente ha trasmesso durante la settimana analizzata programmazione effettiva per 23h 55' 35" al netto dei programmi ripetuti. La programmazione trasmessa il giorno di lunedì è stata replicata fedelmente per i restanti 6 giorni della settimana”*. Dalla relazione si apprende, inoltre, che non è stato trasmesso alcun messaggio pubblicitario e che il calcolo del tempo di programmazione è stato computato al netto della somma dei tempi di trasmissione dei c.d. “quadri neri”, laddove essi superino la pausa tecnica di 5 secondi, e delle immagini fisse o meramente ripetitive.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata - Cont. n. 11 del 2018 - in data 6 luglio 2018 e notificata in pari data alla predetta società, la violazione delle disposizioni normative sopra riportate per il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere programmazione per non meno di 24 ore settimanali nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 14 al 20 maggio 2018.

2. Deduzioni della società

Con riferimento alla Contestazione n. 11/2018 la società Sige S.p.A. nelle proprie memorie difensive rappresenta di aver trasmesso n. 23h 59' 15" per ogni singolo giorno della settimana oggetto di verifica, per un totale settimanale di 167h 54' 45" rispettando pertanto l'obbligo previsto dalla disposizione normativa citata di trasmettere programmazione per non meno di 24 ore settimanali.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0071076 del 3 agosto 2018, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Sige S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Sicilia Sport 24-LCN 693”* per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia. Sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto, da parte del già menzionato fornitore del servizio di media audiovisivo *“Sicilia Sport 24-LCN 693”*, dell'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 14 maggio 2018 e il giorno 20 maggio 2018. La parte ha eccepito di aver irradiato oltre 167 ore di programmazione, tuttavia, dalla relazione dell'Ispettorato Territoriale Sicilia acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 35321 del 26 giugno 2018, si rileva che *“la programmazione trasmessa il giorno di lunedì è stata replicata fedelmente per i restanti 6 giorni della settimana”* non può dubitarsi, pertanto, del mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione per almeno 24 ore di programmi televisivi settimanali da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo *“Sicilia Sport 24-LCN 693”*, ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS. Si rammenta, infatti, che ai fini della verifica del rispetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'obbligo sopra menzionato è esclusa dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione dei programmi televisivi;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, *“il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti, per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità (Fonte Infocamere), l'ultimo bilancio abbreviato di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra una perdita d'esercizio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Sige S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Sicilia Sport 24-LCN 693", con sede in Catania (CT), Viale O. da Pordenone, n. 50, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 297/18/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 297/18/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi